SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti - Anno 2002.

04A06948

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122/L

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. **168**.

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

04G0207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2003;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 2004, n. SP/361.2004, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2003 rispetto al 2002 è risultata pari a 1,38 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2003 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in misura percentuale pari a 1,38 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 61

04A07045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2004.

Avvio delle attività per la costituzione di un fondo immobiliare con immobili ad uso governativo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4»), concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto in particolare il comma 2, dell'art. 4, ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 del medesimo art. 4;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, con particolare riferimento agli articoli 12, 12-*bis*, e 13, concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico;

Considerata l'opportunità, anche ai fini della razionalizzazione degli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici, nonché del contenimento delle spese sostenute per la gestione di tali immobili, di procedere alla costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui apportare, tra l'altro, immobili ad uso diverso da quello residenziale individuati tra quelli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, e di prevedere con successivi decreti le modalità per il collocamento sui mercati finanziari delle quote emesse dal fondo a fronte dell'apporto, nonché i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi;

Valutata l'opportunità di individuare uno o più istituti finanziari congiuntamente, incaricati del collocamento delle quote del fondo e delle attività ad esso propedeutiche, anche mediante l'individuazione di soggetti terzi specializzati in talune funzioni relative alla costituzione del fondo ovvero alle successive attività gestionali del fondo;

Decreta:

Art. 1.

È avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4, cui sono conferiti beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprietà dello Stato e degli altri soggetti indicati in tale articolo, individuati con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il relativo Ministro vigilante, per gli immobili soggetti alla vigilanza di altro Ministero.

Le modalità di costituzione del fondo, le caratteristiche delle quote emesse a fronte degli immobili conferiti di cui al capoverso precedente, nonché le relative procedure di collocamento, saranno definite con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Le quote emesse dal fondo di cui all'art. 1 sono collocate da una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nella costituzione di fondi immobiliari e nel collocamento delle quote emesse da tali fondi, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento e per le relative attività propedeutiche all'emissione delle quote.

Le banche o istituti finanziari selezionati assistono il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del fondo e curano tra l'altro la selezione delle parti terze, ivi inclusa la società di gestione di cui all'art. 4 e ne riferiscono a tale Ministero. Le procedure di funzionamento delle società di gestione potranno essere disciplinate con successivi decreti da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A06965

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 giugno 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Avandamet (metformina cloridrato) + Rosiglitasone», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C 276/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Avandamet (metformina cloridrato) + Rosiglitasone», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/258/001 1 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

EU/1/03/258/002 1 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

EU/1/03/258/003 1 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister;

EU/1/03/258/004 2 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

EU/1/03/258/005 2 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

EU/1/03/258/006 2 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Plc.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 ottobre 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Avandamet (metformina cloridrato) + Rosiglitasone»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avandamet (metformina cloridrato) + Rosiglitasone» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 7 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AVANDAMET (METFORMINA CLORIDRATO) + ROSIGLITASONE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blister - n. 036168019/E (in base 10), 12HSBM (in base 32);

1 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister - n. 036168021/E (in base 10), 12HSBP (in base 32);

1 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister - n. 036168033/E (in base 10), 12HSC1 (in base 32);

2 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blister - n. 036168045/E (in base 10), 12HSCF (in base 32);

2 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister - n. 036168058/E (in base 10), 12HSCU (in base 32);

2 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister - n. 036168060/E (in base 10), 12HSCW (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Avandamet (metformina cloridrato) + Rosiglitasone» è classificata come segue:

1 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blister n. 036168019/E (in base 10), 12HSBM (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

1 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister n. 036168021/E (in base 10), 12HSBP (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

1 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister n. 036168033/E (in base 10), 12HSC1 (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

2 mg/500 mg 28 compresse rivestite con film in blistar n. 036168045/E (in base 10), 12HSCF (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

2 mg/500 mg 56 compresse rivestite con film in blister n. 036168058/E (in base 10), 12HSCU (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

2 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister n. 036168060/E (in base 10), 12HSCW (in base 32) - Classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A06966

DECRETO 15 giugno 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Inomax» (ossido di azoto), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C278/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Inomax» (ossido di azoto). Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/194/002 400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare.

Titolare A.I.C.: Ino Therapeutics AB.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 1º dicembre 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inomax» (ossido di azoto);

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Inomax» (ossido di azoto) debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INOMAX (ossido di azoto) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare - n. 035494020/E (in base 10) 11V644 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Inomax» (ossido di azoto) è classificata come segue:

400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare - n. 035494020/E (in base 10) 11V644 (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A06967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2004.

Determinazione, per l'anno 2004, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nel giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2004, è pari a euro 1.518,88.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 e 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: MARONI

04A06977

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determi-

nato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 27 febbraio 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1999 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 2 dicembre 1992, repertorio n. 55609, registro imprese n. 0140380284, camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione n. 2204/262285, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06936

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della «Società ginnastica lene cooperativa a r.l.», in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere di massima espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

«Società ginnastica lene cooperativa a r.l.», con sede in Albenga (Savona), via dei Mille n. 31, registro imprese n. 10967, B.U.S.C. n. 923/216791, partita I.V.A. 00752860098.

Savona, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A06937

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Costantinopoli S.c. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società cooperativa «Costantinopoli S.c. a r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 18 aprile 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1999 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società cooperativa «Costantinopoli S.c. a r.l», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Prosperi Luciano in data 12 febbraio 1976, repertorio n. 2992, registro imprese n. 01478200288, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione n. 1345/144373, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06938

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Boccaccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della «Cooperativa edilizia Boccaccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 13 settembre 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1998 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «Cooperativa edilizia Boccaccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Speranza Paolo in data 25 marzo 1988, repertorio n. 147318, registro imprese n. 0220740028, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione n. 2005/234541, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06939

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia La Torre di Guizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della «Cooperativa edilizia La Torre di Guizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 1° luglio 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1976 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «Cooperativa edilizia La Torre di Guizza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 21 aprile 1972, repertorio n. 29183, registro imprese n. 03378170280, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione n. 1170/119213, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06926

DECRETO 24 giugno 2004.

Scioglimento della società «C.I.S.M. - Cooperativa impiegati statali montagnanese S.r.l.», in Montagnana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «C.I.S.M. - Cooperativa impiegati statali montagnanese S.r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 8 agosto 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1993 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «C.I.S.M. - Cooperativa impiegati statali montagnanese S.r.l.», con sede in Montagnana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pomello Girolamo Chinaglia in data 30 gennaio 1953, repertorio n. 152, ex registro società n. 4165, tribunale civile e penale di Padova, posizione n. 195/53922, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06927

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agrituristica La Quercia», in Quadrelle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario lquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti il decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle poliliche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza far luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa «Agrituristica La Quercia», con sede in Quadrelle (Avellino) via Corso Europa n. 31, costituita per rogito notaio dott. Gaetano Bellofiore in data 14 aprile 1992, repertorio n. 59770/11239, tribunale di Avellino, registro imprese iscrizione n. 108470, codice fiscale n. 01858440645, posizione B.U.S.C. n. 1986/258795.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A06928

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Teatrale e musicale bianco e nero», in Mercogliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti il D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive sull'attività della società cooperativa appresso indicata nonché l'ulteriore documentazione acquisita al prot. n. 014887 del 18 giugno 2004 ed in particolare la copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, e che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza far luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa «Teatrale e musicale bianco e nero», con sede in Mercogliano (Avellino) via Amatucci n. 6, costituita per rogito notaio dott. Pellegrino D'Amore in data 11 aprile 1991, repertorio n. 75712/7477, Tribunale di Avellino, registro imprese n. 106823, codice fiscale n. 01830340640, posizione B.U.S.C. n. 1924/253572.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A06929

DECRETO 29 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Delta Jonica - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 27 maggio 1999 è quello al 31 dicembre 1998;

gli ultimi atti di gestione risalgono al 1998;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Vista la nota ministeriale n. 1575800 dell'8 aprile 2004;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Delta Jonica - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2395/271912, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 2 maggio 1995, repertorio n. 51859, codice fiscale n. 02051330732, omologato dal tribunale di Taranto in data 25 giugno 1995, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A06930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2004.

Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto, in particolare, l'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreti

del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, in ragione della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione europea con nota AGR12343 del 7 maggio 2004, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il termine di sessanta giorni entro cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono determinare le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, previsto all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, citato nelle premesse, è sostituito dal termine di centottanta giorni.

2. Il termine di centoventi giorni entro cui i produttori possono presentare la richiesta di adesione al programma di abbandono totale della produzione lattiera, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004 recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, citato nelle premesse, è sostituito dal termine di duecentoquaranta giorni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004
Ufficio di controllo Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, foglio n. 103

04A07096

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2004.

Riconoscimento della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, quale istituzione univesitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale, nonché l'equipollenza dei titoli, rilasciati dalla facoltà di diritto civile dell'Ateneo stesso, ai corrispondenti titoli, rilasciati dalle Univeristà italiane, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 2004, n. 63.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito nella legge 5 marzo 2004, n. 63;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1;

Vista la nota in data 16 aprile 2004 del prof. Rino Fisichella, rettore della Pontificia Università Lateranense;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 27 maggio 2004 e del 10 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

La Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è riconosciuta istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

Art. 2.

I titoli rilasciati dalla facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense sono equipollenti alle lauree in scienze giuridiche (classe 31) ed in giurisprudenza (classe 22/S) rilasciate dalle Università italiane.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

04A07046

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Attuazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e, in particolare, l'art. 3 (Apertura della procedura di insolvenza), l'art. 10 (Designazione dei sistemi) e l'art. 11 (Informazioni sulla partecipazione ai sistemi);

Considerato che la Banca d'Italia è chiamata a disciplinare le modalità secondo le quali ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa e chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento e che, per quanto attiene i sistemi di regolamento titoli, tale disciplina è emanata d'intesa con la Consob;

Considerato che tali comunicazioni devono essere continuamente e tempestivamente aggiornate al fine di consentire una efficace applicazione del decreto;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

EMANA
il presente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto;

b) «ente italiano»: ciascun ente di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, che abbia sede legale in Italia, e le succursali italiane di banche extracomunitarie e di imprese di investimento extracomunitarie;

c) «partecipante»: uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

d) «sistema estero»: uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, che non sia un sistema italiano.

Art. 2.

Comunicazioni da parte dei sistemi italiani

1. Ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia l'elenco dei propri partecipanti, diretti e indiretti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.

2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Successivamente, la comunicazione relativa all'adesione di nuovi partecipanti o alla cessazione del rapporto di partecipazione deve essere effettuata non appena perfezionata la relativa procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione dell'operatività del partecipante nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un tempestivo aggiornamento degli archivi da parte della Banca d'Italia e la documentazione dell'avvenuta comunicazione.

Art. 3.

Comunicazioni da parte degli enti italiani

1. Ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia l'elenco dei sistemi esteri ai quali partecipa, direttamente o indirettamente, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.

2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Successivamente, la comunicazione relativa all'adesione a nuovi sistemi esteri o alla cessazione del rapporto di partecipazione a sistemi già comunicati deve essere effettuata non appena perfezionata la relativa procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione dell'operatività nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un tempestivo aggiornamento degli archivi da parte della Banca d'Italia e la documentazione dell'avvenuta comunicazione.

Art. 4.

Rilascio di informazioni

1. Ciascun partecipante a sistemi italiani fornisce entro trenta giorni dalla richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e ne faccia esplicita formale richiesta, informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano ai sistemi gestiti dalla Banca d'Italia.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il Governatore: FAZIO

04A06923

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 luglio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 7 giugno 2004, numero 7233 di protocollo, del direttore dell'ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica l'irregolare funzionamento il giorno 7 giugno 2004 del servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'assemblea del personale;

Viste le ulteriori precisazioni del direttore dell'ufficio provinciale di Vicenza formulate in data 25 giugno 2004;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto che con nota datata 29 giugno 2004, prot. n. 27048/04 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza il giorno 7 giugno 2004 dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 5 luglio 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A07145

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 25 giugno 2004.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2004;

Viste le note n. 1711/P dell'8 aprile 2004, n. 2450 del 13 maggio 2004 e n. 2844 del 1° giugno 2004 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Piacenza - via S. Giovanni 30/P.tta del Tempio, 29 - partita catastale 12122 di cui alle pagine 49 e 50 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal mappale 464 anziché dal mappale 118 e dal foglio 118 anziché dal foglio 464;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via dei Cantieri 118 - partita catastale 81545 - foglio 35 - subalterno 30 di cui alla pagina 130 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal mappale 1654 anziché dal mappale 54;

l'unità immobiliare sita in Palermo - viale del Fante complesso Tre Torri - partita catastale 164327 - foglio 30 - subalterno 38 di cui alla pagina 131 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal mappale 2431 anziché dal mappale 431;

le unità immobiliari site in Ferrara - Corso Giovecca, 80 - partita catastale 9449 - foglio 383 - mappale 507 di cui alla pagina 40 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono indentificate dai subalterni 60 e 17 anziché dai subalterni 42;

le unità immobiliari site in Macerata - via F.lli Pianesi, 3 - di cui alla pagina 109 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 indicate con la partita catastale 1125 - foglio 116 - mappale 290 subalterni 32, 34 e 35 sono così identificate: mappale 290 - subalterni 36 e 37; mappale 291 subalterno 27; mappale 382 (corte comune);

l'unità immobiliare sita in Varese - viale Aguggiari - partita catastale 5647 - foglio 29 - mappale 11353 di cui alla pagina 104 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 7 anziché dal subalterno 20.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore: SPITZ

04A06964

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 giugno 2004.

Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, di cui all'art. 49 del testo integrato. (Deliberazione n. 96/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2004;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione 23 dicembre 2003, n. 164/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;

il documento per la consultazione 19 maggio 2004, recante «Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale istituito dall'art. 49 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04»;

Considerato che:

il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare della perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie, condotte anche in collaborazione con la Guardia di finanza;

ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dalle imprese distributrici per l'erogazione del servizio di distribuzione occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili;

ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 310/01, l'attività di distribuzione costituisce un comparto di separazione contabile;

ai sensi dell'art. 3 della medesima deliberazione n. 310/01:

i) le disposizioni in materia di separazione amministrativa non si applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia inferiore a 200 GWh;

ii) le disposizioni in materia di separazione contabile non si applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia inferiore a 100 GWh;

ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007, adottate con deliberazione n. 5/04, relativamente al servizio di distribuzione:

i) le immobilizzazioni sono state valorizzate con il metodo del costo storico rivalutato;

ii) la vita utile dei cespiti, rilevante ai fini del riconoscimento in tariffa degli ammortamenti, è stata riallineata agli standard internazionali;

in esito alla consultazione:

i) è emersa l'esigenza di individuare modalità applicative tali da consentire l'accesso al regime di perequazione specifico aziendale anche alle imprese distributrici esentate dall'obbligo di redigere conti annuali separati secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 310/01;

ii) ai fini del calcolo dello scostamento tra i costi effettivi e i ricavi ammessi dal sistema tariffario, ha trovato sostegno la proposta di utilizzare i costi effettivi dell'anno 2003, riportati al 2004 tramite l'applicazione dei correttivi previsti dal meccanismo del price-cap, ed i ricavi ammessi dall'applicazione per l'intero anno 2004 dei livelli tariffari previsti dal testo integrato;

Ritenuto che:

ai fini della valorizzazione dei costi effettivi riconoscibili alle imprese distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale, sia opportuno:

i) utilizzare modalità coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007;

ii) fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2003, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01, nonché agli ulteriori dati necessari ai fini della determinazione del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni, che verranno appositamente richiesti;

ai fini del riporto all'anno 2004 dei costi operativi effettivi registrati nell'esercizio 2003 sia opportuno utilizzare modalità coerenti con quelle adottate ai fini del riconoscimento dei costi operativi per il periodo di regolazione 2004-2007;

per le imprese esentate dalla redazione di conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 310/01, sia opportuno prevedere la possibilità di accedere alla perequazione specifica aziendale previa compilazione di appositi prospetti semplificati;

Ritenuto quindi opportuno:

definire le modalità applicative per l'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;

concentrare le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa) ed avvalersi della cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilità e per l'attività istruttoria;

Delibera:

Di approvare le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A).

Di avvalersi della cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettuerà le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria.

Di porre a carico del conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui al comma 59.1, lettera *h)*, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, gli oneri sostenuti dalla cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione).

Milano, 22 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 49 DEL TESTO INTEGRATO.

Periodo di regolazione 2004-2207

1. *Definizioni.*

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 dell'allegato *A* alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004, integrate con le seguenti:

costo storico originario d'acquisizione è il costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;

deliberazione n. 310/2001 è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/2001;

fattore di correzione Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui al comma 49.3 del testo integrato;

perequazione specifica aziendale è il regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato;

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

2. *Finalità e principi.*

2.1. Il comma 49.5 del testo integrato prevede che il fattore di correzione Csa, rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale PSA di cui al comma 49.3 del testo integrato, sia determinato sulla base di una specifica istruttoria individuale.

2.2. Il presente provvedimento definisce le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, con riferimento:

a) alle modalità di ammissione;

b) alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle istruttorie individuali;

c) all'articolazione delle istruttorie individuali;

d) all'ammissione e allo svolgimento delle istruttorie individuali.

2.3. L'ammissione alla perequazione specifica aziendale e lo svolgimento delle istruttorie individuali avvengono in coerenza con i principi fissati dall'art. 49 del testo integrato.

2.4. L'ammissione alla perequazione specifica aziendale e lo svolgimento delle istruttorie individuali avvengono nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici, tenendo conto delle specificità aziendali e in coerenza con le vigenti determinazioni in materia di corrispettivi per il servizio di distribuzione adottate con il testo integrato.

3. *Organo istruttore.*

3.1. L'Autorità, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla perequazione specifica aziendale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa).

3.2. Nell'ambito del supporto all'Autorità per la verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla perequazione specifica aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali la cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di finanza.

3.3. Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 3.2 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica o con società facenti parte del medesimo gruppo societario di imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, né devono avere intrattenuto tali rapporti con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 3.1, né con società in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa società, né trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti.

3.4. Per il reperimento delle competenze professionali di cui al comma 3.2, la cassa sottopone all'Autorità entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera, una proposta che individua la procedura, i criteri e i profili per la selezione degli esperti.

4. *Istanza di ammissione.*

4.1. Le imprese distributrici interessate ad essere ammesse al regime di perequazione specifico aziendale presentano all'Autorità e alla cassa un'apposita istanza entro il 31 dicembre 2004, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) entro sette giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione.

4.2. L'istanza si intende perfezionata con il ricevimento da parte di Autorità e cassa:

a) della modulistica di cui al paragrafo 4.1, opportunamente compilata in ogni sua parte, che include una previsione da parte dell'impresa distributrice dei ricavi tariffari di competenza dell'anno 2004;

b) dei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/2001, relativi all'esercizio 2003;

c) di copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, relativo all'esercizio 2003.

4.3. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 310/2001, in luogo di quanto previsto dal paragrafo 4.2, lettera *b)*, compilano e inviano alla Autorità e alla cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 3 della deliberazione n. 310/2001, senza operare la divisione in singoli comparti, ma solamente in attività, servizi comuni e funzioni operative condivise.

4.4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di ammissione, la cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria; nel caso la cassa rilevi incompletezza di documentazione invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta degli elementi mancanti. La richiesta sospende i termini della procedura.

4.5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza l'Autorità, con il supporto della cassa, comunica alle imprese interessate l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza di partecipazione alla perequazione specifica aziendale. Viene inoltre comunicato l'eventuale scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi, calcolato secondo quanto previsto dal capitolo 9, sulla base delle stime di ricavo e dei costi effettivi desumibili dalle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.2.

4.6. Sono ammissibili le istanze per le quali sia verificata da parte dell'Autorità l'esistenza di uno scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi.

4.7. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità l'impresa distributrice che intende avvalersi del regime di perequazione specifica aziendale deve far pervenire all'Autorità e alla cassa ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.

4.8. Qualora l'impresa distributrice non adempia a quanto previsto dal paragrafo 4.7, l'istanza di partecipazione si intende nulla.

5. *L'istruttoria individuale.*

5.1. L'istruttoria individuale prevista dal comma 49.5 del testo integrato è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della cassa della documentazione di cui al paragrafo 4.7.

5.2. L'istruttoria individuale è finalizzata a determinare il valore del fattore di correzione Csa.

5.3. L'istruttoria si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nel capitolo 4. L'Autorità, anche attraverso la cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.

5.4. L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria e dello scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi;

b) analisi e valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato;

c) fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa;

d) acquisizione delle informazioni consuntive relative ai ricavi tariffari per l'anno 2004;

e) fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa.

5.5. La Cassa, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione, comunica all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria.

5.6. L'Autorità, entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione, comunica all'impresa interessata un valore provvisorio del fattore di correzione Csa, determinato sulla base dei dati relativi alla stima dei ricavi ammessi dal sistema tariffario per l'anno 2004, comunicati dall'impresa all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione di cui al capitolo 4.

5.7. Successivamente alla fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa e fino alla dichiarazione dell'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari di cui all'art. 9 del testo integrato relativi all'anno 2004, l'impresa distributrice può inviare all'Autorità e alla cassa documentazione e informazioni integrative rilevanti ai fini della valutazione dell'amniissibilità dello scostamento rilevato.

5.8. Entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell'impresa distributrice dell'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari di cui all'art. 9 del testo integrato relativi all'anno 2004, l'Autorità fissa il valore definitivo del fattore di correzione Csa.

6. *Aggiornamento annuale e supplementi di istruttoria.*

6.1. Ai sensi del comma 49.5 del testo integrato il fattore di correzione Csa è aggiornato annualmente dall'Autorità, in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito.

6.2. Qualora successivamente al 1° gennaio 2003 l'impresa distributrice abbia realizzato operazioni di gestione straordinaria tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi, la stessa avrà l'obbligo di comunicarle all'Autorità e alla cassa ai fini della definizione dell'istruttoria e potrà richiedere un supplemento di istruttoria.

TABELLA 1

AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE INDIVIDUALI
RELATIVE ALLA PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE

Attività	Scadenza
Presentazione dell'istanza di ammissione (par. 4.1)	Entro il 31 dicembre 2004
Comunicazione da parte dell'Autorità dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione (par. 4.5)	Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione
Invio da parte dell'impresa distributrice dell'ulteriore documentazione di cui al par. 4.7	Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità dell'istanza di ammissione
Comunicazione da parte dell'Autorità del valore provvisorio del fattore di correzione Csa (par. 5.6)	Entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione
Comunicazione da parte dell'Autorità del valore definitivo del fattore di correzione Csa (par. 5.8)	Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dei ricavi di cui all'art. 9 del testo integrato

7. *Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria.*

7.1. La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale.

7.2. Nel corso dell'istruttoria individuale l'Autorità, avvalendosi della cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001 e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:

a) garantire la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che chiederanno l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;

b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati di perequazione discriminatori tra le imprese.

7.3. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001 prevista dal paragrafo 7.2 si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 310/2001.

7.4. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi delle deliberazione 310/2001, redigono i prospetti di cui al paragrafo 4.3 attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 8.1 ad eccezione di quelle indicate ai punti V, VI, VII, VIII, XVII.

8. *Verifiche relative all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/2001.*

8.1. Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001, da parte dei soggetti obbligati che partecipano al regime di perequazione specifica aziendale, l'Autorità, avvalendosi della cassa, fa particolare riferimento a:

I) l'art. 4 che individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione dell'energia elettrica;

II) l'art. 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;

III) l'art. 5, al comma 4, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;

IV) l'art. 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o resa da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono;

V) l'art. 6 che dispone che il soggetto organizzi le attività previste dall'art. 4 nel rispetto dei seguenti principi:

a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate;

b) le procedure del controllo di gestione adottate consentono la rilevazione di eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;

VI) l'art. 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui al successivo art. 9;

VII) l'art. 9, al comma 2, lettera *a)*, che dispone che il soggetto rediga un conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui allallegato 2;

VIII) l'art. 9, al comma 2, lettera *b)*, che dispone che il soggetto rediga un conto economico delle singole attività ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;

IX) l'art. 9, al comma 2, lettera *c)*, che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti economici di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* seguendo le disposizioni dell'art. 2427 del codice civile;

X) l'art. 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise (di cui all'allegato 2) e nei conti economici delle singole attività ripartite per comparti (di cui all'allegato 3) i costi di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti secondo criteri di ragionevolezza alle attività;

XI) l'art. 11 che dispone che nella redazione dei conti economici delle singole attività ripartite per comparti (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e ai comparti e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;

XII) l'art. 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;

XIII) l'allegato 2, al punto 2, che dispone che per ciascuna voce prevista nel conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorità venga data separata evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;

b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;

XIV) l'allegato 2, al punto 3, che dispone che i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise siano attribuiti alle attività utilizzando la voce B7) del conto economico, «Costi della produzione per servizi» e che i relativi ricavi siano attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, «Ricavi delle vendite e delle prestazioni»;

XV) l'allegato 2, al punto 5, che dispone nelle note di commento di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 10;

XVI) l'allegato 3, al punto 2, che dispone che nel conto economico delle singole attività ripartite per comparti le voci previste dall'art. 2425 del codice civile siano integrate da altre voci più analitiche (dettagliatamente indicate);

XVII) l'allegato 3, al punto 4, che indica la ripartizione in comparti richiesta per la redazione del conto economico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica individuando le seguenti colonne: Impianti in AAT e AT, Impianti in MT, Impianti in BT, Valori direttamente non attribuibili, Totale;

XVIII) l'allegato 3, al punto 7, che indica in modo dettagliato la disaggregazione richiesta nelle colonne per l'esposizione del conto economico dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise.

9. *Calcolo dello scostamento.*

9.1 Le modalità per la determinazione dello scostamento di seguito previste si applicano:

a) in sede di verifica dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione;

b) nell'ambito dell'istruttoria individuale prevista dal paragrafo 5.4 lettera *a)*.

9.2. Lo scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario ed i costi effettivi del servizio di distribuzione è dato dalla differenza tra:

a) il ricavo ammesso dal sistema tariffario a copertura dei costi di distribuzione, escluse le attività commerciali, corretto per tener conto degli effetti del regime di perequazione generale, calcolato secondo le modalità di cui al capitolo 11;

b) il calcolo del costo di distribuzione effettivo, determinato sulla base delle informazioni fornite secondo quanto previsto dal capitolo 4, secondo le modalità di cui al capitolo 10.

9.3. In conformità con quanto stabilito dal comma 49.4 del Testo integrato, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, il costo effettivo è determinato sulla base dei dati economici e patrimoniali relativi all'esercizio 2003, secondo quanto previsto dal capitolo 10.

9.4. I costi effettivi delle imprese distributrici, relativi all'esercizio 2003, sono riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività coerenti con quanto previsto dal paragrafo 7.3, lettera *a)*, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004, e con il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa unica nazionale.

9.5. I costi effettivi riportati all'anno 2004 sono confrontati con i ricavi ammessi per l'anno 2004, calcolati secondo quanto previsto dal capitolo 11 e corretti per l'ammontare di perequazione previsto dal regime generale.

10. *Costo effettivo di distribuzione.*

10.1. Il valore del costo effettivo di distribuzione relativo all'esercizio 2003, riportato al 2004, CER_{04}, riconoscibile ai fini della perequazione specifica aziendale, è determinato secondo la seguente formula:

$$(1)\ CER_{04} = 6{,}8\% CIR_{D03} + [(AMMo_{03} + C0_{D03} - R_{ALL03} - A_{R03}) * (1 + RPI_{04} - X)]$$

dove:

CER_{04} è il costo effettivo di distribuzione relativo all'esercizio 2003, riportato al 2004;

CIR_{D03} è il capitale investito riconosciuto dell'attività di distribuzione;

AMM_{03} sono gli ammortamenti tecnico-economici, determinati coerentemente con quanto previsto dall'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004;

CO_{D03} sono i costi operativi di distribuzione desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio 2003, Costo della produzione, di cui all'art. 2425 del codice civile, pertinenti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti;

R_{ALL03} sono i ricavi effettivi da contributi di allacciamento desumibili dal bilancio 2003, non comprendono i diritti fissi;

A_R sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.);

RPI_{04} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap*;

X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il secondo periodo di regolazione per il servizio di distribuzione, pari al 3,5%.

10.2. Il capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione, rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:

a) valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

b) capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;

c) poste rettificative.

10.3. Il valore delle immobilizzazioni materiali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione, a partire dall'anno 1956:

a) il costo storico originario d'acquisizione, al netto di eventuali rivalutazioni, dei cespiti esistenti al 31 dicembre 2003 per i quali alla data del 31 dicembre 2003 il fondo di ammortamento economico tecnico non avesse già coperto il valore lordo degli stessi;

b) il valore del fondo di ammortamento economico tecnico-storico al 31 dicembre 2003 riferibile al costo di cui al punto *a)*; nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il fondo dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati. Per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti. L'Autorità, avvalendosi della Cassa, può, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese. Tali rettifiche dovranno essere opportunamente evidenziate e motivate nella relazione di accompagnamento della proposta all'Autorità per la quantificazione del fattore di correzione *Csa*.

10.4. I valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 10.3 devono essere corredati da opportune certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale.

10.5. Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni materiali nette viene utilizzato il deflattore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat, aggiornato al 2003 per individuare:

a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003;

b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico al 31 dicembre 2003.

10.6. Il valore netto delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003 è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera *a)* e il valore di cui alla lettera *b)*, del paragrafo 10.5.

10.7. Nel caso di reti o di componenti delle stesse acquisite da parte dell'impresa distributrice oggetto dell'istruttoria, ove non siano reperibili i costi storici originari d'acquisizione, la Cassa farà riferimento al costo storico originario di acquisizione di reti il più possibile omogenee in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica. L'impresa distributrice oggetto dell'istruttoria dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare, basata sul costo storico rivalutato delle parti assimilabili della rete per la quale sono disponibili i valori del costo storico originario d'acquisizione.

10.8. Il valore delle immobilizzazioni immateriali nette va determinato considerando i valori riportati nei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01, riferiti all'esercizio 2003, escludendo gli importi relativi all'avviamento e alle concessioni.

10.9. Le poste rettificative di cui al paragrafo 10.2 lettera *c)*, rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale sono:

il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;

il fondo rischi;

gli altri fondi.

10.10. Gli ammortamenti tecnico-economici rilevanti ai fini della perequazione specifica aziende di cui al paragrafo 10.1 sono determinati ripartendo il valore netto delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 10.6 per gli anni di vita utile residua, che va calcolata sottraendo dalla vita utile indicata per classe di cespite nell'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004 gli anni già trascorsi dal momento dell'acquisizione originaria.

10.11. Tra i costi operativi ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale di cui al paragrafo 10.1 non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

proventi e oneri finanziari;

rettifiche di valori di attività finanziarie;

proventi e oneri straordinari;

imposte sul reddito d'esercizio.

10.12. Tra i costi della classe B del conto economico, costo della produzione, ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale di cui al paragrafo 10.1 vanno esclusi i seguenti elementi:

svalutazione crediti;

ammortamento avviamento;

ammortamento delle immobilizzazioni materiali nette, già considerato al paragrafo 10.10;

oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;

accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

11. *Ricavo ammesso dal sistema tariffario.*

11.1. Il valore del ricavo ammesso dal sistema tariffario per l'attività di distribuzione, corretto con il regime di perequazione generale, nell'anno 2004, ai fini della perequazione specifica aziendale è determinato secondo la seguente formula:

$$(^2)RAP_{04} = RV1_D + RD1_D + P_{AT} + P_{AT/MT} + P_{MT\text{-}BT}$$

dove:

$RV1_D$ sono i ricavi ammessi dal vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione determinati sulla base dell'opzione tariffaria TV1 di cui al comma 8.2 del Testo integrato, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione degli elementi ρ_1(cot) e ρ_3(cot), calcolati con riferimento ai volumi dell'intero anno 2004 (1º gennaio 2004-31 dicembre 2004);

$RD1_D$ sono ricavi ammessi dalla tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione, determinati sulla base delle componenti tariffarie σ_2 σ_3 di cui al comma 24.1 del Testo integrato, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione dell'elemento *trasm*, calcolato con riferimento ai volumi dell'intero anno 2004 (1º gennaio 2004-31 dicembre 2004);

P_{AT} è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione, di cui all'art. 45 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1º gennaio 2004-31 dicembre 2004);

$P_{AT/MT}$ è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, di cui all'articolo 46 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1º gennaio 2004-31 dicembre 2004);

$P_{MT/BT}$ è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione su reti di media e di bassa tensione, di cui all'art. 47 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1º gennaio 2004-31 dicembre 2004).

12. *Impatto delle variabili esogene.*

12.1. Ai fini della fissazione del valore del fattore di correzione *Csa* è ammissibile solo lo scostamento originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.

12.2. Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa di cui al punto 12.1 sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

12.3. Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando è legato:

a) ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;

b) al mancato raggiungimento dei ricavi ammessi dal vincolo tariffario V1 laddove la differenza abbia origine dall'articolazione delle opzioni tariffarie presentate dall'impresa distributrice;

c) al pagamento di penali legate alla restituzione dei ricavi eccedentari.

13. *Strumenti operativi per l'analisi dell'impatto delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo.*

13.1. Le istruttorie per la verifica dell'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo vengono effettuate con riferimento alla struttura patrimoniale ed economica dell'impresa che emerge dai prospetti di bilancio compilati ai sensi della deliberazione 310/01 o, per le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 310/01, dai prospetti di cui al paragrafo 4.3.

13.2. L'Autorità, avvalendosi della Cassa, per la verifica dell'impatto delle variabili esogene effettua analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.

14. *Attività ulteriori.*

14.1. Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla *best practice* di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distritutrici.

04A06985

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie, per il secondo semestre dell'anno 2004, per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi, e per la vendita dell'energia elettrica, destinata a utenze domestiche in bassa tensione. (Deliberazione n. 98/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 211/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03 (di seguito: deliberazione n. 164/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;

la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2004, n. 58/04 (di seguito: deliberazione n. 58/04);

Considerato che:

in vista della definizione delle nuove regole per il periodo regolatorio 2004-2007, con deliberazione n. 164/03 l'Autorità ha prorogato al 31 gennaio 2004 la validità delle opzioni tariffarie approvate per l'anno 2003;

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo 1º febbraio 2004-30 giugno 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato, hanno continuato ad applicare le opzioni tariffarie approvate per l'anno 2003;

ai sensi del comma 2.5 della deliberazione n. 5/04, entro il 15 aprile 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato, dovevano proporre le opzioni tariffarie per il semestre 1º luglio 2004-31 dicembre 2004; e che detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2004 con deliberazione n. 58/04;

ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte 11 del testo integrato;

Considerato che:

centoventuno imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato;

cinquantadue imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;

diciotto imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;

undici imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche);

Considerato che:

in linea con le sollecitazioni dell'Autorità, le proposte di opzioni tariffarie presentate delle imprese distributrici per il secondo semestre dell'anno 2004 estendono ad un numero crescente di clienti domestici la possibilità di scegliere opzioni tariffarie che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica consentendo in tal modo una gestione più economica ed efficiente della fornitura di energia elettrica;

le proposte di cui al precedente alinea rappresentano comunque una fase sperimentale;

i clienti domestici che potranno effettivamente giovarsi di tale offerta rappresentano un numero limitato della clientela domestica; e che, all'interno di questo numero, solo quegli utenti con consumo elevato potrebbero essere interessati a scegliere detta offerta;

pur non sussistendo elementi per rifiutare l'approvazione alle proposte di opzioni domestiche sopra richiamate, l'Autorità valuta tali proposte ancora non adeguate alle esigenze di incentivazione ad un uso più efficiente del servizio elettrico da parte dei clienti finali;

alla luce di quanto sopra, l'Autorità intende inviare una raccomandazione alle imprese distributrici affinché, in occasione della presentazione delle proposte all'Autorità delle opzioni tariffarie per l'anno 2005, sia ampliata l'offerta di «opzioni ulteriori» domestiche che prevedano un aumento dei casi di applicabilità ed una differenziazione su fasce orarie e su base settimanale del prezzo dell'energia elettrica, finalizzata, tra l'altro, ad incentivare lo spostamento dei consumi elettrici nelle giornate di sabato e domenica, fermo restando l'obiettivo di garantire la semplicità e la comprensibilità delle tariffe proposte;

Considerato che ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualità del servizio;

Ritenuto di approvare le proposte di opzioni tariffarie per il secondo semestre 2004, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:

«testo integrato» è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 5/04 e successive modificazioni;

«opzioni tariffarie base» sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del testo integrato;

«opzioni tariffarie speciali» sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del testo integrato;

«opzioni tariffarie ulteriori domestiche» sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza dometistica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del testo integrato.

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004

2.1. Le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2004 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 3.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004

3.1. Le opzioni tariffarie speciali per il secondo semestre dell'anno 2004 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 4.

Verfica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004

4.1. Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 23 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	A1
				B1
				B2
				B3
				B4
				M1
				M2
				M3
				M4
E003	Azienda Elettrica Comunale - Andalo	Andalo	TN	1A01B
				1I01B
				1I02B
				2A01B
				2A02B
				2I01B
				2I02B
E005	Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.	Aosta	AO	B1
				B2
				B4
				M2
				M3
				M4
E016	Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.a r.l.	Bleggio Inferiore	TN	1A01B 2004
				1I01B 2004
				1I02B 2004
				2A01B 2004
				2I01B 2004
				2I02B 2004
E018	Azienda Energetica S.p.A.	Bolzano	BZ	AMB
				BB1
				BB2
				IBB
				IMB
E021	ASMBA S.p.A.	Brescia	BS	OBT_AAT
				OBT_AUBT
				OBT_AUMT
				OBT_IPBT
				OBT_IPMT
E022	ASM Bressanone S.p.A.	Bressanone	BZ	AUBT
				AUMT
				IPBT
				IPMT
E023	Azienda Pubbliservizi Brunico	Brunico	BZ	BT2
				BT3
				MT1
				MT2
E032	S.I.P.P.I.C. S.p.A.	Napoli	NA	1003
				1004
				1005
				1006
				1007
				1008

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E039	Comune di Cefalu	Cefalù	PA	BTIP
				BTUD
E040	SIEC Coop. a r.l.	Chiavenna	SO	TBT1.1
				TBT1.2
				TBT2.1
				TBT2.2
				TBT3.1
				TMT1.1
				TMT1.2
				TMT2.1
E047	AEM Cremona S.p.A.	Cremona	CR	ATb
				BTb
				IPBT
				IPMT
				MTb
E051	Consorzio Idroelettrico Edolo Mu	Edolo	BS	OBT_AUBT
				OBT_IPBT
E055	ACSM S.p.A.	Fiera di Primiero	TN	BT1
				BT2
				IP1
				IP2
				MT1
E062	IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A .	Gorizia	GO	AT1
				BT1
				BT2
				ILL BT
				ILL MT
				MT1
E065	Hera S.p.A.	Bologna	BO	OTB1
				OTB2
				OTB3
				OTB4
				OTB5
E075	Soc. Elettrica Liparese S.n.c.	Lipari	ME	DIVBTI04
				DIVBTN04
				DIVMTI04
				DIVMTN04
				PUBBTN04
				PUBMTN04
E079	Comune Magliano di Tenna	Magliano di Tenna	AP	B01
				B02
				B03
				I01
				I02
				M01
E083	A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Mezzolombardo	TN	BT 1
				BT 2
				IP 1 BT
				IP 1 MT
				MT 1

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E084	AEM Milano S.p.A.	Milano	MI	AT1
				BT1
				BT2
				IP1
				IP2
				MT1
				MT2
				MT3
E085	META S.p.A.	Modena	MO	BT1
				BTS
				IP BT
				IP MT
				MT1
				MT2
				MTS
E091	Societa Elettrica in Morbegno	Morbegno	SO	TBT 1.2
				TBT 2.1
				TBT 2.2
				TBT1.1
				TMT 1.2
				TMT 2.1
				TMT1.1
E096	S.N.I.E. S.p.A.	Nola	NA	BA104
				BPI04
				MA104
				MPI04
E108	S.MED.E. Pantelleria S.p.A.	Palermo	PA	100
				200
				300
				400
E113	SECAB Soc. Coop. a r.l.	Paluzza	UD	BT1
				BT2
				BT3
				MT1
				MT2
				MT3
E115	AMPS S.p.A.	Parma	PR	BTA-BA
				BTA-BT
				BTI-B1
				MTA-BA
				MTA-BT
				MTI-B1
E130	Alto Garda Servizi S.p.A.	Riva del Garda	TN	BT01
				BT02
				BT03
				BT04
				IP01
				IP02
				MT01
				MT02
				MT03

Codice Esercente	Esercente	Localita	Provincia	Codice identificativo opzione
E133	Trentino Servizi	Rovereto	TN	AT 1
				BT 1
				BT 2
				IP 1 BT
				IP 1 MT
				MT 1
E146	A.S.SE.M. S.p.A.	San Severino Marche	MC	IP.BT
				IP.MT
				STR. BT.
				UD.BT.
				UD.MT
E147	AMAIE S.p.A.	Sanremo	IM	BT-AU
				BT-BO
				BT-DI
				BT-IP
				MT-AU
				MT-DI
				MT-IP
				MT-MO
E150	ACEA Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	AT1
				BT1
				BT2
				BT3
				MT1
				MT2
				MT3
				MT4
E153	AMIAS Servizi Srl	Selvino	BG	T10
				T20
				T30
				T40
E154	AEB Distribuzione SpA	Seregno	MI	AT04
				BT04
				BT4S
				BTIP
				MT04
				MT4S
				MTIP
E157	ASM Sondrio S.p.A.	Sondrio	SO	BT1
				BT2
				MT1
				MT2
				MT3
E158	Soresina Reti e Impianti S.p.A.	Soresina	CR	BT01
				BTIP
				MT01
				MTIP

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E161	Idroelettrica Valcanale	Tarvisio	UD	A1
				B1
				B2
				B3
				IP 1
				IP-MT
				M1
				M2
E165	ASM Terni S.p.A.	Terni	TR	BT1
				BT2A
				BT2B
				BT3
				BT4A
				BT4B
				MT1
				MT2
				MT3
				MT4
				MT5
E170	A.S.S.M. S.p.A. - Tolentino	Tolentino	MC	B01
				B03
				B04
				B05
				B10
				I01
				I02
				I50
				M01
				M03
				M10
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	AT-AAT1
				BT1
				BT2
				BTILLUM1
				MT1
				MT2
				MT3
				MTILLUM1
E172	AMET S.p.A.	Trani	BA	B1E5
				BT03
				BT06
				BT10
				BT15
				BT30
				BTDG
				MTFG
				MTM1
				P001
				PMT1
E174	AC.E.GA.S S.p.A.	Trieste	TS	A1
				B1
				M1
				P1
				P2

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E194	A.T.En.A.	Vercelli	VC	TIP TIP MT TV2AT TV2MT TVBT
E195	Comune di Vermiglio - A.E.C.	Vermiglio	TN	BT IP MT PM
E196	AGSM Verona	Verona	VR	ATAU BTAU BTIP MTAU MTIP
E198	AIM Vicenza SpA	Vicenza	VI	B/AT-01 B/BT-AU01 B/BT-AU02 B/BT-IP01 B/BT-IP02 B/MT-AU01 B/MT-IP01 B/MT-IP02
E200	AEM Tirano SpA - Azienda Elettrica Municipale	Tirano	SO	TBT1.1 TBT1.2 TBT2.1 TBT2.2 TMT1.1 TMT1.2 TMT2.1
E202	A.S.M. Voghera S.p.A.	Voghera	PV	IP BT IP MT UD BT1 UD BT2 UD MT1 UD MT2
E204	Odoardo Zecca s.r.l.	Ortona	CH	101/04 161/04 510/04 560/04 590/04
E214	Deval	Aosta	AO	A1 B1 B2 B4 M2 M3 M4
E216	Camuna Energia srl	Cedegolo	BS	OBT_AUBT OBT_IPBT OBT_IPMT OBT_AUMT

Tabella 2 - Opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione approvate				
Codice Esercente	Esercente	Localita	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	SA1
				SA2
				SA3
				SB1
				SB2
				SB3
				SB4
				SB5
				SM1
				SM2
				SM3
				SM4
E018	Azienda Energetica S.p.A.	Bolzano	BZ	AMD
				AMS
				BSD
				BSS
				CP1
E021	ASMEA S.p.A.	Brescia	BS	OST1_AUBT
				OST1_AUMT
				OST2_AUBT
E022	ASM Bressanone S.p.A.	Bressanone	BZ	CNBT
E062	IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi SpA	Gorizia	GO	BIO BT
				DP BT
				DP MT
E065	Hera S.p.A.	Bologna	BO	OTS1
				OTS2
				OTS3
				OTS4
E083	A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Mezzolombardo	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E084	AEM Milano S.p.A.	Milano	MI	SP-AU1
				SP-AU2
E133	Trentino Servizi	Rovereto	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E147	AMAIE SpA	Sanremo	IM	BT-FF
E158	Soresina Reti e Impianti S.p.A.	Soresina	CR	BT2S
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	BTSPEC1
E172	AMET S.p.A.	Trani	BA	BTPV
				LX01
				BB25
				PVM1
				STM1
E195	Comune di Vermiglio - A.E.C.	Vermiglio	TN	BR
E198	AIM Vicenza S.p.A.	Vicenza	VI	S/BT-AU01
				S/MT-AU01
				S/MT-AU02
E214	Deval	Aosta	AO	SB1
				SB3
				SM1
				SM2

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E219	ASTEA S.p.A.	Recanati	MC	TBS1
				TBS2
				TMS
E220	STET S.p.A. - Servizi Territoriali Est Trentino	Pergine Valsugana	TN	SPECIALE BT AU
				SPECIALE BT AU1

Tabella 3 - Opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	Enel Distribuzione S.p.A.	Roma	RM	UD4
				UD6
E021	ASMEA S.p.A.	Brescia	BS	OUV1_DOM
				OUV2_DOM
				OUV3_DOM
				OUV4_DOM
E047	AEM Cremona S.p.A.	Cremona	CR	otu 4.5
E055	ACSM S.p.A.	Fiera di Primiero	TN	DOVEN
E084	AEM Milano S.p.A.	Milano	MI	SP-UD1
				SP-UD2
E171	AEM Torino Distribuzione S.p.A	Torino	TO	DOMULTC1
				DOMULTC2
				DOMULTC3
				DOMULTC4
				DOMULTC5
E194	A.T.En.A.	Vercelli	VC	UD 4,5
E196	AGSM Verona	Verona	VR	UDBI
E198	AIM Vicenza S.p.A.	Vicenza	VI	D3-BIO
E214	Deval	Aosta	AO	UD5
E216	Camuna Energia srl	Cedegolo	BS	OUV1_DOM

04A06973

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2004, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 99/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 giugno 2004;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 160/03 (di seguito: deliberazione n. 160/03);

la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2004, n. 45/04 (di seguito: deliberazione n. 45/04);

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 160/03, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 45/04, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre luglio-settembre 2004:

confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1 della medesima deliberazione;

modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Di confermare, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre gennaio-marzo 2004 dalla deliberazione 23 dicembre 2003, n. 160/03.

Di aumentare, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004, di 0,0296 centesimi di euro/MJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale aumento è pari a 2,9621 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1° luglio 2004.

Milano, 23 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A06974

DELIBERAZIONE 24 giugno 2004.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base, per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/2000 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 101/04)

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 2004;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);

l'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 88/03;

le deliberazioni dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03, 23 dicembre 2003, n. 161/03, 5 febbraio 2004, n. 09/04 e 26 marzo 2004, n. 42/04;

Considerato che:

le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate da 9 (nove) esercenti, nonché le proposte di opzioni tariffarie base presentate per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, presentate da 10 (dieci) esercenti, risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00;

le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalle società Acea Pinerolese Industriale Spa, Acquedotto Monferrato Spa, Coingas Spa, Fiorentinagas Spa, Metano Arcore Spa, Metano Borgomanero Spa per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, nonché dalla società Acegas Spa per l'anno termico 2002-2003 relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 87/03;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte di opzioni tariffarie base;

Delibera:

Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, nonché le proposte di opzioni tariffarie base presentate per l'anno termico 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali presentate dagli esercenti indicati nella tabella 2.

Di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate rispettivamente per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004 e per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.

Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalle società Acea Pinerolese Industriale Spa, Acquedotto Monferrato Spa, Coingas Spa, Fiorentinagas Spa, Metano Arcore Spa, Metano Borgomanero Spa per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, nonché dalla società Acegas per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali.

Di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate rispettivamente per il periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002 e 1° luglio 2002-30 giugno 2003.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 24 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Prov.
59	FIORENTINA GAS SPA	FIRENZE	FI
99	METANO BORGOMANERO SPA	MILANO	MI
105	METANO ARCORE SPA	ARCORE	MI
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	PINEROLO	TO
235	SLIM SICILIA SPA	SIRACUSA	SR
320	ACEGAS - ACQUA ELETTRICITA` GAS E SERVIZI SPA	TRIESTE	TS
722	CARBOTRADE	GENOVA	GE
748	CALOR SYSTEM SPA	AZZANO S. PAOLO	BG
1194	ENERGAS SPA	FROSINONE	FR

TABELLA 2

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Prov.
45	BAIENGAS SAS di Brandimarte Ivo e C. S.a.s.	ASCOLI PICENO	AP
209	CO.GAS SPA	COMACCHIO	FE
625	COMUNE DI MONTESARCHIO	MONTESARCHIO	BN
634	COMUNE DI ORTE	ORTE	VT
720	SICME - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI METANO SPA	PAGANI	SA
722	CARBOTRADE GAS SPA	GENOVA	GE
741	ENERGAS SPA	EGNA	BZ
748	CALOR SYSTEMS SPA	AZZANO SAN PAOLO	BG
798	COMUNE DI ACIREALE	ACIREALE	CT
1167	COMUNE DI CANNARA	CANNARA	PG

04A06972

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2004, di componenti e parametri della tariffa elettrica, del parametro Ct e modificazioni del testo integrato. (Deliberazione n. 103/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro della attività produttive 29 gennaio 2004, recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 e 27 marzo 2004, n. 46/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;

la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 79/04 (di seguito: deliberazione n. 79/04);

la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2004, n. 85/04 (di seguito: deliberazione n. 85/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04);

Viste:

la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete) in data 19 maggio 2004, prot. Autorità n. 012688 del 21 maggio 2004;

la comunicazione del gestore della rete 21 maggio 2004, prot. Autorità n. 012779 del 24 maggio 2004;

la comunicazione della Cassa del 23 giugno 2004, prot. Autorità n. 014885, del 25 giugno 2004;

la comunicazione dell'acquirente unico del 25 giugno 2004, prot. Autorità n. 014949 del 25 giugno 2004;

Considerato che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 46/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento inferiore al 3%;

l'elemento PC della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, è fissato, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'acquirente unico, anche in considerazione degli errori di stima registrati nei trimestri precedenti;

l'art. 33, comma 33.3 del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

nei mesi di aprile e maggio si è registrata una differenza dell'ordine di circa 70 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'acquirente unico in qualità di utente dello scambio ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il secondo trimestre 2004;

il comma 23.2, lettera *b)*, del testo integrato prevede la fissazione dell'elemento PC come prodotto tra il parametro λ ed il parametro PGNB per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FBl e FB2;

il comma 4.2 della deliberazione n. 5/04, ha sospeso, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2004 e il 1º luglio 2004, l'efficacia di quanto disposto dal citato comma 23.2, lettera *b)* del testo integrato;

la componente CCA comprende l'elemento OD a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

in esito all'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 102/04, è prevista l'eventuale implementazione di misure regolamentari atte a contenere l'onere rinveniente dal mercato per il servizio di dispacciamento a livelli equivalenti a quelli del previgente regime amministrato;

è necessario eliminare gli effetti negativi derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete, relativamente al credito IVA maturato dal gestore della rete nei confronti dell'erario;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal gestore della rete circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del testo integrato:

I) il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, evidenzia una carenza di risorse che richiede una adeguamento dell'aliquota della componente A_3 che finanzia detto conto;

II) il conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente A_4, evidenzia una sistematica eccedenza di gettito che consente una riduzione dell'aliquota media unitaria;

III) il conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente A_5, tenuto conto delle previsioni di gettito per l'anno 2004, evidenzia una disponibilità che eccede le esigenze previste per il finanziamento delle attività di ricerca relative all'anno in corso;

IV) il conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente A_6, in attesa della fissazione dei contributi da riconoscere ai soggetti aventi diritto e della definizione della relativa tempistica dei pagamenti, evidenzia disponibilità tali da consentire una riduzione prudenziale della componente A_6, a valere sul secondo semestre dell'anno in corso;

V) il conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni circa l'onere da sostenere in conseguenza dell'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, evidenzia un gettito atteso per l'anno 2004 tale da consentire una riduzione dell'elemento VE;

l'Autorità ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:

I) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;

II) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/03;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

mantenere invariato il valore del parametro Ct;

adeguare il valore dell'elemento VE e delle componenti tariffarie A_3, A_4, A_5 e A_6;

dati gli esiti registrati dal sistema delle offerte e considerato l'impatto delle deliberazioni dell'Autorità n. 79/04 e n. 85/04 sulla composizione del portafoglio di approvvigionamento dell'acquirente unico, modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2004, adeguando coerentemente il valore della componente PC;

mantenere invariato il valore dell'elemento OD della componente CCA, in attesa degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 102/04, in esito alla quale l'onere medio relativo al servizio di dispacciamento è destinato a permanere, su base annua, ai livelli del previgente regime amministrato;

adeguare conseguentemente il valore della componente CCA;

modificare il testo integrato prevedendo che la componente tariffaria A_3 venga fatturata direttamente dal gestore della rete alle imprese distributrici direttamente interconnesse;

abrogare i commi 61.3 e 61.4 del testo integrato e procedere, entro il 31 dicembre 2005, al recupero delle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete sul credito IVA maturato dal gestore stesso nei confronti dell'erario;

confermare per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 l'applicazione della componente UC_4 e la sospensione della componente A_3;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Modificazioni del testo integrato

2.1. Ai comma 54.1 del testo integrato, dopo le parole «Le imprese distributrici» sono aggiunte le parole «salvo quanto disposto dal comma 54.3,».

2.2. Dopo il comma 54.2 del testo integrato è aggiunto il seguente comma: «54.3. Le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al gestore della rete il gettito della componente tariffaria A3, quale maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato.».

2.3. I commi 61.3 e 61.4 del testo integrato sono soppressi.

2.4. Al comma 61.6 del testo integrato, dopo le parole «di cui al comma 61.5» sono aggiunte le parole «se inferiore al gettito della componente A_3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3. Qualora il gettito della componente A_3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3 sia superiore all'ammontare di cui al comma 61.5, il gestore della rete versa l'eccedenza alla Cassa, che la registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; la suddetta eccedenza non viene versata dal gestore della rete nel caso in cui sussistano suoi crediti allo stesso titolo, asseverati dalla Cassa».

2.5. Dopo il comma 61.6 del testo integrato sono aggiunti i seguenti commi:

«61.6-*bis*. Il gestore della rete riconosce, altresì, mensilmente alla Cassa gli importi corrispondenti al debito IVA eventualmente maturato nei confronti dell'erario a livello di gruppo societario sino a concorrenza di quanto già anticipato dalla Cassa stessa a titolo di copertura del credito IVA.

61.6-*ter*. Il recupero delle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete sul credito IVA maturato dal gestore stesso nei confronti dell'erario, di cui comma 61.6-*bis*, deve essere completato entro l'anno 2005.».

Art. 3.

Aggiornamento del parametro Ct

3.1. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è confermato il valore del parametro Ct, di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

Art. 4.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1. I valori dell'elemento PC e della componente CCA per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3, allegate alla presente deliberazione. Per gli elementi OD, CD e INT, sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.2. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente deliberazione.

4.3. L'elemento VE per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è pari a 0,07 centesimi di euro/kWh.

4.4. Per l'elemento DP per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.5. I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC_3, UC_5 e UC_6 sono fissate come indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate alla presente deliberazione.

Art. 5.

Componenti UC_4 e A_8

5.1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 settembre 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del testo integrato comprende anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

5.2. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 settembre 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del testo integrato comprendono anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

5.3. L'applicazione della componente tariffaria A_8 di cui al comma 52.2, lettera *f)* del testo integrato, è sospesa.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° luglio 2004.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 25 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,08
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,06
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,72
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,80
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,56
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,70

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,45	4,07
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	9,45	4,07
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,45	4,07
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	8,96	3,87
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,96	3,87
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,78	3,79

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	14,43	8,38	6,46	3,94
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,43	8,38	6,46	3,94
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	14,43	8,38	6,46	3,94
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,70	7,95	6,14	3,74
lettera e)	Altre utenze in media tensione	13,70	7,95	6,14	3,74
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	13,41	7,79	6,01	3,67

Tabella 2.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,63
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,35
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,43
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,08
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,29
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,24

Tabella 2.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	10,00	4,62
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	9,74	4,36
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,16	4,78
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	9,24	4,15
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,69	4,60
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	9,32	4,33

Tabella 2.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	16,99	9,46	7,09	4,03
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	16,99	9,46	7,09	4,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	16,99	9,46	7,09	4,03
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	16,14	8,97	6,74	3,83
lettera e)	Altre utenze in media tensione	16,14	8,97	6,74	3,83
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	15,79	8,80	6,60	3,76

Tabella 3: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	3,44
901	1800	3,44
1801	2640	5,13
2641	4440	6,42
	oltre 4440	5,13

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,13

Tabella 4: Elemento CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,70
901	1800	5,73
1801	2640	7,42
2641	4440	8,71
	oltre 4440	7,42

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	7,42

Tabella 5: Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC3		UC5		UC6		
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,09	0,09	-	0,71	0,71	-	0,06	0,06	-	0,03	0,03	0,04	0,04	-	0,03	-	0,06	-	54,32	0,04
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,06	0,06	-	0,90	0,90	-	0,11	0,11	-	0,02	0,02	0,04	0,04	-	0,04	-	0,06	-	-	0,05
lettera c) Altre utenze in bassa tensione																					
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,09	0,09	-	0,71	0,71	-	0,11	0,11	-	0,03	0,03	0,04	0,04	-	0,04	-	0,06	529,44	-	0,04
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,05	0,05	4.469,37	0,97	0,97	-	0,11	0,11	366,68	0,01	0,01	0,04	0,04	-	0,04	-	0,06	529,44	-	0,04
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	-	0,71	-	-	0,11	-	-	0,01	-	0,04	-	-	0,02	-	0,06	-	-	0,03
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,05	-	3.718,79	0,79	-	-	0,11	-	366,68	0,01	-	0,04	-	-	0,02	-	0,06	30.619,68	-	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,05	-	4.689,96	0,73	-	-	0,11	-	366,68	0,01	-	0,04	-	-	0,01	-	0,06	-	-	-

Tabella 6: Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC3*		*UC5*	*UC6*	
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,05	0,73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963. n.730)	0,05	0,73	0,11	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04A06971

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2001.

Svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici». (Deliberazione n. 117).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

L'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità alcuni quesiti in materia di svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 30, comma 2-*ter*, della legge 1° febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, come di seguito illustrati:

1) il primo quesito pone il problema dell'applicabilità dell'art. 30, comma 2-*ter* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, esclusivamente ai lavori pubblici aggiudicati secondo le procedure dettate da tale legge;

2) il secondo quesito è relativo alla data che deve essere considerata per avere la certezza che il lavoro pubblico a cui si riferisce la cauzione definitiva sia stato aggiudicato nel sistema della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (il quesito sembra avere ad oggetto la decorrenza della norma di cui all'art. 30 della legge quadro);

3) il terzo quesito riguarda l'individuazione in concreto della «documentazione analoga» agli stati di avanzamento dei lavori che, ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 2-*ter*, della legge quadro, consentono all'appaltatore di esigere lo svincolo progressivo da parte del garante;

4) il quarto riguarda, invece, le modalità di autenticazione della suddetta «documentazione analoga»;

5) infine, l'ultimo quesito è relativo alla misura dello svincolo della cauzione; in particolare, è stato chiesto se la riduzione proporzionale della cauzione definitiva deve essere, di volta in volta, pari all'importo percentuale del singolo svincolo o pari al 75% di tale importo, fermo restando l'intangibilità dell'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, previsto dalla norma in esame.

In considerazione del rilievo delle questioni poste, l'Autorità ha convocato apposita audizione, tenutasi in data 21 aprile 2004, alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle attività produttive, dell'ABI (Associazione bancaria italiana), dell'AGI (Associazione imprese generali), dell'ANIA, i quali hanno provveduto all'inoltro di memorie.

Nelle suddette memorie, sono state espresse le seguenti considerazioni.

Con riferimento al quesito n. 1), il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ritiene che l'art. 30, comma 2-*ter*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni non trova applicazione nelle procedure di affidamento dei lavori non assoggettate alla disciplina di cui alla stessa legge-quadro, non ravvisandosi ragioni che impongano l'estensione di tale disposizione al di fuori delle ipotesi normativamente previste.

Tuttavia, le stazioni appaltanti o i soggetti operanti nei settori di cui al decreto legislativo n. 158/1995 per i lavori non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 109/1994, hanno la facoltà di recepire negli atti di gara il contenuto di tale disposizione.

Il Ministero delle attività produttive concorda con tale interpretazione.

Su posizioni contrarie risultano, invece, attestate ANIA e AGI, che ritengono che la norma abbia una portata estensiva anche sotto il profilo soggettivo, in forza dell'ultima parte dell'ultimo periodo del comma 2-*ter* dell'art. 30 citato per cui «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.».

Pertanto, le citate associazioni ritengono che la previsione in questione si applichi a tutti gli affidamenti operati nel campo dei c.d. «settori esclusi».

Relativamente al quesito n. 2, e quindi alla questione dell'efficacia temporale dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, i due Ministeri concordano con l'interpretazione fornita dall'Autorità nella determinazione n. 27/2002 al riguardo della modifica recata dalla legge n. 166/2002, mentre, relativamente alle modifiche recate da ultimo dalla legge finanziaria n. 350/2003 all'art. 30, ritengono che esse avrebbero un carattere esclusivamente formale e non sostanziale per quanto concerne la quantificazione della cauzione, per cui rispetto a tale ultima parte non si porrebbe alcun problema di diritto transitorio.

Sul punto sembra concordare anche l'AGI, che richiamando l'atto interpretativo dell'Autorità (determinazione n. 27/2002), afferma che l'obbligo per le imprese di costituire cauzioni con le modalità di cui all'attuale art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, vige fin dall'entrata in vigore della legge n. 166 (per gli appalti ad essa successivi) senza soluzione di continuità e senza sovrapposizione rispetto alle modalità di svincolo, che, quindi, appaiono costituire un profilo autonomo rispetto al regime di costituzione della garanzia.

Con riferimento ai quesiti numeri 3) e 4), il Ministero delle infrastrutture sostiene che tra i «documenti analoghi», con i quali può legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, vi siano i documenti contabili-amministrativi previsti dall'art. 156 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni e deputati ad attestare l'avanzamento dei lavori; in particolare il Ministero ritiene siano idonei a tale scopo il libretto delle misure ed il registro di contabilità purché sottoscritti dall'appaltatore e dal direttore dei lavori, mentre per le modalità di autenticazione delle copie occorre fare riferimento alla disciplina

contenuta nel capo II e III del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni.

Il Ministero delle attività produttive (analogamente l'ANIA), nel concordare con tale impostazione, ritiene opportuna una elencazione precisa di tale documentazione «analoga».

Con riferimento al quesito n. 5) l'ANIA ha sottolineato l'automaticità dello svincolo in funzione della mera presentazione della documentazione, per cui deve essere risolutamente esclusa anche l'obbligatorietà della presentazione di «appendici di polizza» alla stazione appaltante ogniqualvolta si proceda ad effettuare gli svincoli parziali (il che implicherebbe un aggravio di costi per i garanti e conseguenti ricadute anche sui singoli appalti).

Ritenuto in diritto.

Con riferimento al quesito n. 1), si rileva che la nuova disposizione si inserisce nel complessivo sistema della legge-quadro e trova, pertanto, applicazione nei confronti di tutti i soggetti tenuti a rispettarla; e tra i soggetti tenuti al rispetto della legge n. 109/1994, ai sensi del relativo art. 2, comma 2, lettera *b)*, vi sono anche coloro che operano nei settori speciali di cui al decreto legislativo n. 158/1995.

Né, ai fini dell'applicazione della nuova disposizione, può rilevare il fatto che i soggetti indicati possono, per alcune tipologie di lavori, fare applicazione ai fini della relativa aggiudicazione di una specifica disciplina di settore dal momento che dal dato testuale della norma « le disposizioni ... si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*» si evince chiaramente l'intenzione del legislatore di prevedere una disciplina unitaria in materia di cauzione per tutti i contratti di appalto di lavori stipulati da tali soggetti, senza alcuna limitazione a quelli non specialistici.

Relativamente al quesito n. 2, e quindi alla questione dell'efficacia temporale dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, occorre ribadire quanto affermato in proposito al punto I) della determinazione n. 27/2002 dell'Autorità, nella quale è stato ritenuto che non sussistono ostacoli all'immediata applicazione a tutti i contratti in corso di esecuzione (evidentemente alla data di entrata in vigore della disposizione), dei meccanismi di svincolo della cauzione introdotti dalla legge n. 166/2002, non rilevando la vigenza di differenti discipline al momento dell'aggiudicazione dei lavori; l'Autorità ha, invece, negato l'applicazione delle nuova disciplina sulla quantificazione della cauzione ai contratti in corso, poiché ciò avrebbe comportato una sicura alterazione delle condizioni contrattuali, con il possibile instaurarsi di controversie e l'eventuale risoluzione contrattuale.

In merito, si rappresenta che la posizione dell'ANIA e quella del Ministero delle infrastrutture e trasporti, riportate in premessa, presentano un profilo di apparente contrasto in quanto quest'ultimo lega, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa oltre che dalle circolari ministeriali, l'applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 166/2002 in tema di quantificazione della cauzione definitiva alla data di pubblicazione del bando di gara, laddove l'Associazione delle imprese assicuratrici, sostiene che la procedura di svincolo progressivo della cauzione debba essere applicata a tutti gli appalti di lavori pubblici, indipendentemente dal momento della pubblicazione del bando di gara e della disciplina regolatrice loro applicabile.

Tuttavia, si ritiene che la posizione sostenuta dall'Autorità nella citata determinazione n. 27/2002 risponda ad entrambe le esigenze di rispetto del dettato delle disposizioni introdotte dalla legge n. 166/2002 che «si applicano anche ai contratti in corso» relativamente ai meccanismi di svincolo e di mancata alterazione dell'equilibrio contrattuale *ex post* quale deriverebbe da un'applicazione generalizzata della prevista incrementazione della cauzione per quanto concerne la quantificazione.

Con riferimento al quesito n. 3), ed al rilievo del Ministero delle attività produttive e dell'ANIA in ordine all'opportunità di una elencazione precisa della documentazione «analoga» di cui all'art. 30, comma 2-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, devono evidenziarsi i rischi insiti in qualsiasi tipo di elencazione che si presenti come esaustiva, per cui si ritiene in linea generale condivisibile quanto affermato dal Ministero (e riportato in premessa) senza la necessità di dover elaborare elencazioni di «documentazioni analoghe», che inevitabilmente finirebbero con il non comprendere taluno dei documenti ritenuti, invece, rilevanti o divenuti tali alla luce di sopravvenienti normative.

D'altra parte non possono ritenersi equipollenti ai SAL e ai certificati di esecuzione dei lavori tutti i documenti elencati nell'art. 156 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, in quanto non idonei ad attestare quegli elementi tecnico-amministrativo-contabili necessari a comprovare il raggiungimento di un certo stato delle lavorazioni e di un certo costo sostenuto dall'appaltatore in modo conforme a quanto previsto dalle statuizioni contrattuali e dagli altri documenti allegati al contratto. Pertanto, occorre verificare se la documentazione «analoga» presenti le caratteristiche essenziali dei S.A.L. desumibili dall'art. 168 del regolamento generale, ossia il riassunto dello stato delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e il relativo prezzo, con eventualmente allegato l'elenco dei nuovi prezzi e gli estremi dell'avvenuta approvazione.

Riguardo al quesito n. 4), relativo alle modalità di autenticazione della suddetta «documentazione analoga», di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ha abrogato nella sua interezza, in coerenza con le fonti attualmente vigenti, deve farsi riferimento alle modalità di autenticazione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in particolare al comma 2, che ha riguardo al caso in cui l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione (quali sono i soggetti

abilitati ad emettere i titoli cauzionali in discorso), o alla stessa pubblica amministrazione al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, di pendente addetto a ricevere la documentazione etc.).

Infine, con riferimento al quesito n. 5), relativo alla commisurazione della percentuale dello svincolo, alla luce della nuova versione dell'art. 30, comma 2-*ter* occorre considerare che non è ivi prevista alcuna decurtazione del 25% o di altro importo sui singoli svincoli, ferma restando l'intangibilità della cauzione una volta che si sia arrivati alla quota del 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva. Quindi, fermo rimanendo l'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull'importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all'intera opera.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Ritiene che:

la disciplina di cui l'art. 30, comma 2-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, trova applicazione a tutti i contratti stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* della legge n. 109/1994 ed in particolare anche dai soggetti che operano nei settori speciali di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

i meccanismi di svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, introdotti dalla legge n. 166/2002, si applicano anche ai contratti in corso, non rilevando la vigenza di differenti discipline al momento dell'aggiudicazione dei lavori;

al fine di individuare i «documenti analoghi» di cui all'art. 30, comma 2-*ter* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, con i quali può legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, occorre verificare se essa presenti le caratteristiche essenziali dei S.A.L. desumibili dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, ossia il riassunto dello stato delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e il relativo prezzo, con eventualmente allegato l'elenco dei nuovi prezzi e gli estremi dell'avvenuta approvazione;

la modalità di autenticazione della «documentazione analoga» di cui all'art. 30, comma 2-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni è quella prevista nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni;

relativamente alla commisurazione della percentuale dello svincolo, fermo rimanendo l'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull'importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all'intera opera;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati.

Roma, 23 giugno 2001

Il presidente: GARRI

04A06975

DELIBERAZIONE 1º luglio 2004.

Atto di indirizzo sulle modalità di dimostrazione del requisito di cui all'art. 8, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni (Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale). (Deliberazione n. 12/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succesive modificazioni — come confermato dal Tar Lazio, Sezione III, con le sentenze del 12 maggio 2004, n. 4340, 4341 e 4342 e dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124 — ha attribuito all'Autorità il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione, il che comporta il compito di dare indicazioni operative in ordine all'attività di qualificazione ed in particolare anche per quanto riguarda il valore e la credibilità delle certificazione del possesso del sistema di qualità aziendale e delle dichiarazioni della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità aziendale previste dall'art. 8, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che l'ordinamento si prefigge.

L'Autorità in merito a tale aspetto della normativa con la determinazione del 14 maggio 2003, n. 11, ha espresso l'avviso che:

a) la certificazione del possesso del sistema di qualità aziendale può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;

b) la certificazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera ...);

c) la dichiarazione della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità aziendale può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;

d) la dichiarazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera ...);

e) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05;

f) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-08;

g) la conformità di cui alle lettere *e)* ed *f)* è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERT e l'organismo accreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente dal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento;

h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonché gli accordi/contratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera sono comunicati dal SINCERT all'Autorità che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici.

Considerato in diritto.

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 11/2003 sono scaturite dalla necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese e dalla opportunità che la certificazione di qualità si riferisca il più possibile alle attività svolte dalle imprese certificate. Al fine di perseguire le suddette esigenze l'Autorità con la indicata determinazione ha fatto proprio le prescrizioni contenute, con riferimento alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28), nei documenti SINCERT (RT-05) per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità e (RT-08) per l'accreditamento di organismi che operano per la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità.

Il riferimento nella determinazione 11/2003, da parte dell'Autorità, ai suddetti documenti, denominati SINCERT RT 05 e RT 08, è intervenuto, inoltre, nella considerazione che gli schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l'accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del paese e ciò, sicuramente, può avvenire per l'accreditamento al rilascio della dichiarazione che è un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia.

Il Ministero per le attività produttive, al quale questa Autorità ha richiesto un parere in merito alla questione relativa alle modalità di dimostrazione del requisito in questione nonché al contenuto della suddetta determinazione n. 11/2003, con nota del 15 dicembre 2003, ha ritenuto corretto quanto disposto dall'Autorità ed ha ritenuto che l'Autorità, al fine di garantire equilibrio tra il valore e la credibilità delle certificazioni e delle dichiarazioni, dovrebbe procedere ad una verifica periodica a campione delle modalità di rilascio delle dichiarazioni relative al possesso degli elementi del sistema di qualità. Il Ministero ha precisato che tale verifica può essere costituita, sulla base di un apposito accordo fra Autorità e SINCERT, anche da quella che il SINCERT svolge istituzionalmente. Inoltre ha espresso l'avviso che i suddetti documenti SINCERT RT-05 e RT-08 debbano essere fatti formalmente propri dall'Autorità.

Tutto ciò premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l'Autorità dispone:

a) il recepimento del documento SINCERT RT-05 relativo alle «prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28)»;

b) il recepimento del documento SINCERT RT-08 relativo alle «prescrizioni per l'accreditamento di organismi che operano la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità delle imprese di costruzione ed installazione (settore EA 28)» ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

c) la conferma delle indicazioni contenute nella determinazione 14 maggio 2003, n. 11 e, pertanto, la conferma del fatto che la certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive);

d) la pubblicazione sul sito dell'Autorità, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, dell'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni del sistema di qualità aziendale e le dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti documenti SINCERT RT-05 e SINCERT RT-08 in virtù degli accordi/contratti e dei protocolli d intesa previsti in premessa, che sono comunicati dal SINCERT all'Autorità;

e) indica alle SOA autorizzate che, nella considerazione che in Italia l'unico organismo abilitato all'accreditamento è il SINCERT, come anche sancito dal TAR Lazio, Sezione. II *bis*, sentenza n. 3898 del 6 maggio 2004, le certificazioni del sistema di qualità aziendale e la dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale da valutare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono quelle rilasciate dagli organismi compresi nell'elenco di cui alla suddetta lettera *d)*;

f) l'obbligo per il SINCERT, nel caso si presentasse la necessità di apportare ai suddetti documenti RT-05 e RT-08 variazioni e integrazioni, di concordare tali modifiche con l'Autorità alla quale, al fine di definire concordemente ed in modo rapido tali variazioni, dovrà essere richiesto di far partecipare propri dipendenti ai gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle modifiche.

Roma, 1° luglio 2004

Il presidente: GARRI

04A06976

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 giugno 2004.

Realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili - vincolo risorse finanziarie. (Ordinanza n. 402).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 28/45 del 16 giugno 2004, avente ad oggetto «Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna - legge 24 febbraio 1992, n. 225 - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409 - Variazioni di bilancio per interventi urgenti ed indifferibili» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento di infrastrutture irrigue finalizzati al risparmio della risorsa idrica, prevedendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale, (U.P.B. 06025, cap. 06103, importo € 7.500.000 e U.P.B. 09021, cap. 09059, importo € 2.000.000) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;

Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il commissario governativo per l'emergenza idrica può disporre l'utilizzo di risorse già destinate della regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali;

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima;

Atteso che l'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;

Ordina:

Art. 1.

Vincolo risorse finanziarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, su proposta della regione autonoma della Sardegna ed essendo stata acquisita l'intesa con la regione stessa, lo stanziamento previsto dalle U.P.B. 06025, cap. 06103 - Assessorato dell'agricoltura, e dall'U.P.B. 09021, cap. 09059 - Assessorato dell'industria, sono vincolati rispettivamente per l'importo di € 7.500.000 e per l'importo di € 2.000.000 da attribuirsi all'apposita U.P.B. dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura per la realizzazione di interventi di efficientamento di reti irrigue.

2. L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 giugno 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A06970

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 29 aprile 2004.

Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria.

Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture sotto soglia comunitaria, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.

Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole comportanientali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce delle norme di diritto comunitario contenute nel trattato CE, che, in quanto tali, trovano applicazione in tutto il territorio dell'Unione europea prevalendo sul diritto nazionale e, pertanto, vanno rispettate anche con riferimento a tutti gli appalti pubblici, compresi quelli non disciplinati da specifiche direttive o regolamenti comunitari.

Per quanto concerne la disciplina nazionale, si ricorda che l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario) ha abrogato l'art. 24, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriermale dello Stato» - legge finanziaria 2003). Le disposizioni abrogate estendevano, tra l'altro, l'applicazione delle modalità previste dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 1998, n. 275), anche alle procedure aperte o ristrette relative a contratti di appalto di valore superiore a 50 mila euro.

Ne consegue che la disciplina di cui al richiamato decreto legislativo n. 358 del 1992 è oggi nuovamente applicabile, in via diretta, ai soli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (così come detenninata con comunicato del Ministero dell'economia e finanze del 29 dicembre 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 dicembre 2003, n. 300), mentre per l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario resta applicabile il solo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1994, n. 237).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 573 del 1994 non contiene, però, quanto alle c.d. «specifiche tecniche» una prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358 del 1992 (si veda in particolare l'art. 5 del menzionato decreto, relativo alla disciplina dei bandi di gara).

In particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358, dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione «o equivalente», è, tuttavia ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.».

Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento italiano proprio per garantirne la piena coerenza ed il rispetto di quanto sancito dal trattato CE all'art. 28 (ex art. 30), in base al quale «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente», nonché all'art. 30 (ex art. 36), in base al quale «Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri

La libera circolazione delle merci all'interno del Mercato unico europeo, con divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri, sancita dal trattato CE, rappresenta un principio di carattere generale che, per sua natura, trova indistinta applicazione in materia di appalti pubblici di fornitura sia di importo superiore alla soglia comunitaria, come regolamentati dal sopra citato decreto legislativo, sia di importo inferiore alla soglia comunitaria medesima. Infatti, sebbene il procedimento di aggiudicazione dei contratti di

appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria non rientri nell'ambito di applicazione delle sopra menzionate direttive in materia di appalti pubblici di fornitura, «gli enti aggiudicatori che li stipulano sono comunque tenuti a rispettare i principi fondamentali del trattato, in generale» (in tal senso, Corte di giustizia, sezione sesta, sentenza del 7 dicembre 2000 in Causa C-324/98, c.d. Telaustria) in ragione della prevalenza, anche ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, del diritto comunitario sul diritto nazionale.

Non può, infatti, non condividersi che la mancata menzione della dizione «o equivalente» dopo l'indicazione, nel capitolato d'oneri, di un prodotto di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuto con un particolare procedimento «non solo può dissuadere gli operatori economici che usano sistemi analoghi a tale prodotto dal partecipare alla gara d'appalto, ma può altresì ostacolare le correnti d'importazione nel commercio intracomunitario, in contrasto con l'art. 30 del trattato, riservando il mercato ai soli fornitori che si propongono di usare il prodotto specificamente indicato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, citata, punto 27)» (cfr. Corte di giustizia, seconda sezione, ordinanza del 3 dicembre 2001, punto 22, in causa C-59/00, c.d. Bent Mousten).

La mancata menzione, da parte dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 573, cit., di una prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358, cit., risulta, pertanto, del tutto irrilevante: «tenuta in considerazione anche la *ratio*, che vi è evidentemente sottesa, di tutela dei principi della libera concorrenza e di non discriminazione, è particolarmente problematico non considerare il sopra espresso dettato normativo come l'esplicazione di un principio di generale applicazione e di diretta derivazione comunitaria, non limitabile in quanto tale agli appalti direttamente presi in considerazione dalla normativa di matrice comunitaria» (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 aprile 2002, n. 1945).

A maggior conferma di quanto appena asserito basta considerare che ove vi fosse nell'ordinamento italiano una specifica norma che escludesse l'obbligo di una tale prescrizione per gli appalti sotto soglia comunitaria, sussisterebbe l'obbligo per le singole stazioni appaltanti di disapplicare tale norma nazionale in quanto da ritenere in contrasto con il diritto comunitario, obbligo incombente «non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative (v., in questo senso, sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, racc. pag. 1839, punto 31), il che implica, ove necessario, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (v. sentenza 13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia, racc. pag. 529, punto 7)» (in tal senso da ultimo, Corte di giustizia, sentenza del 9 settembre 2003, punto 49 della motivazione, in causa C-198/0l).

In conclusione, deriva da tutto quanto sopra detto che i bandi di gara, e la correlata documentazione, per l'aggiudicazione di appalti pubblici sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, dovranno prestare la massima cura nel contenere previsioni coerenti con i suddetti principi, dovendosi considerare, per contro, a tutti gli effetti illegittima ogni indicazione diretta ad individuare marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata a meno che, nelle sole ipotesi nelle quali non risulti possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati, tali indicazioni siano espressamente accompagnate dalla indicazione ulteriore: «o equivalente».

Tali essendo i principi ricavabili dall'ordinamento comunitario, questo Ministro invita tutte le amministrazioni interessate a conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione di tutti i nuovi bandi di gara e dell'allegata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché nello svolgimento delle relative procedure selettive.

Si segnala, infatti, che la Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo italiano sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di appalti di forniture sotto soglia comunitaria hanno pubblicato avvisi di gara richiedendo beni, oggetto della fornitura, mediante indicazione di marca e modello predeterminato ed escludendo la possibilità di fornire modelli equivalenti di differente marca, sottolineandone la contrarietà con i citati articoli 28 e 30 del trattato CE.

Poiché l'eventuale ripetersi di comportamenti simili da parte delle stazioni appaltanti, da ritenersi illegittimi per violazione alle regole comunitarie sopra descritte, potrebbero comportare una condanna dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea, si rammenta che ciò comporterebbe, conseguentemente, l'obbligo di attivazione da parte del Governo dei consequenziali provvedimenti a carico dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza di siffatti obblighi, si incorrerà nella responsabilità amministrativa per danno all'erario.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro
per le politiche comunitarie
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 9

04A07146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 17 giugno 2004:

Cirianni Francesco, notaio residente nel comune di Sansepolcro, d.n. Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gipponi Barbara, notaio residente nel comune di Mandello del Lario, d.n. Como, è trasferito nel comune di Bollate, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Sanfelici Alessandra, notaio residente nel comune di Cerano, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Cesano Boscone, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Varlese Valentina, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Melzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Benincori Elena Maria, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Della Chà Chiara, notaio residente nel comune di Tortona, d.n. Alessandria, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Luoni Sergio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Zizanovich Alessandra, notaio residente nel comune di Bollate, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mastrolilli Paolo,notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Alippi Alessandro, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Novate Milanese, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Barassi Luca, notaio residente nel comune di Valenza, d.n. Alessandria, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Altiero Roberto, notaio residente nel comune di Casoli, d.n. Chieti, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Prodigo Massimo, notaio residente nel comune di Minturno, d.n. Latina, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Tafuri Ugo, notaio residente nel comune di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Iaccarino Maria, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Pompei, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Orsi Carla, notaio residente nel comune di Mondovì, d.n. Cuneo, è trasferito nel comune di Lagonegro, d.n. Potenza, con l'anzidetta condizione;

Mosca Antonio, notaio residente nel comune di Velletri, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pallottino Domenico, notaio residente nel comune di Massa, d.n. La Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Petrone Paola, notaio residente nel comune di Tarquinia, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Togandi Fabiana, notaio residente nel comune di Narni, d.n. Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

04A06986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2309
Yen giapponese	134,38
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,66930
Corona svedese	9,1885
Franco svizzero	1,5188
Corona islandese	88,47
Corona norvegese	8,4665
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58180
Corona ceca	31,766
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6614
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,5210
Leu romeno	40843
Tallero sloveno	239,9100
Corona slovacca	39,815
Lira turca	1774400
Dollaro australiano	1,7169
Dollaro canadese	1,6255
Dollaro di Hong Kong	9,6007
Dollaro neozelandese	1,8848
Dollaro di Singapore	2,1109
Won sudcoreano	1421,50
Rand sudafricano	7,6005

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07170

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita di S. Michele Arcangelo, in Neive

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta Arciconfraternita di S. Michele Arcangelo, con sede in Neive (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, con sede in Neive (Cuneo).

04A06988

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, in Alba

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta Arciconfraternita dei Pellegrini eretta nella chiesa di S. Giuseppe, con sede in Alba (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia Cattedrale di S. Lorenzo, con sede in Alba (Cuneo).

04A06990

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Agostino, in Pocapaglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Agostino, con sede in Pocapaglia (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Giorgio e Donato, con sede in Pocapaglia (Cuneo).

04A06997

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Bernardino, in Monteu Roero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Bernardino, con sede in Monteu Roero (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei S. Bernardino, con sede in Monteu Roero (Cuneo).

04A06998

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di SS. Annunziata, in Priocca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di SS. Annunziata, con sede in Priocca (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Priocca (Cuneo).

04A06999

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Sebastiano, in La Morra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Sebastiano, con sede in La Morra (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Martino, con sede in La Morra (Cuneo).

04A07000

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Rocco, in La Morra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Rocco, con sede in La Morra (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Martino, con sede in La Morra (Cuneo).

04A07001

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei disciplinanti e delle umiliate sotto il titolo dei SS. Rocco e Sebastiano, in Castiglione Falletto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita dei disciplinanti e delle umiliate sotto il titolo dei SS. Rocco e Sebastiano, con sede in Castiglione Falletto (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Castiglione Falletto (Cuneo).

04A07002

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Rodello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Rodello (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Rodello (Cuneo).

04A07003

Approvazione del trasferimento della sede della provincia italiana dell'Istituto della Società di Maria (Marianisti), in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene approvato il trasferimento della sede della provincia italiana dell'Istituto della Società di Maria (Marianisti) da Roma a Verbania.

04A06989

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fulcrosupra»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 983 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: FULCROSUPRA.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a. Centro direzionale Milano oltre Palazzo Caravaggio via Cassanese n. 224 - 20090 Segrate - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

30 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928035/M (in base 10) 128FZ3 (in base 32);

classe «A» nota 13

prezzo ex factory IVA esclusa 7,45 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,30 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928011/M (in base 10) 128FYC (in base 32);

20 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928023/M (in base 10) 128FYR (in base 32);

28 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928047/M (in base 10) 128FZH (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928050/M (in base 10) 128FZL (in base 32);

84 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928062/M (in base 10) 128FZY (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928074/M (in base 10) 128G0B (in base 32);

98 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928086/M (in base 10) 128G0Q (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928098/M (in base 10) 128G12 (in base 32);

280 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928100/M (in base 10) 128G14 (in base 32);

300 compresse rivestite con film da 160 mg - A.I.C. n. 035928112/M (in base 10) 128G1J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: fenofibrato 160 mg;

eccipienti: sodio laurilsolfato, lattosio monoidrato, povidone, crospovidone, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato.

Composizione del rivestimento: Opadry: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia, gomma xantano.

Produzione e controllo: Laboratoires Fournier S.A. Fontane Les Dijon Franda Elaiapharm Facilities Sophia Antipolis Valbonne Francia.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia da sole o combinate (dislipidemie di tipo lia, lib, IV come pure dislipidemie di tipo III e V sebbene solo pochi pazienti siano stati trattati durante gli studi clinici) in pazienti che non rispondano a misure dietetiche o altri trattamenti non farmacologici (ad es. riduzione del peso o aumento dell'attività fisica), in particolarmodo quando vi è evidenza di fattori di rischio associati. Il trattamento delle iperlipoproteinemie secondarie è indicato se l'iperlipoproteinemia permane nonostante un effettivo trattamento della patologia sottostante (ad es. la dislipidemia nel diabete mellito).

Le misure dietetiche iniziate prima della terapia devono essere continuate.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06968

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Fortipan»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 989 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: FORTIPAN.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., viale Cesare Pavese n. 385 - 00144 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567103/M (in base 10) 10YWXZ (in base 32);

classe «A» con nota 79;

25,75 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

42,50 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567089/M (in base 10) 10YWXK (in base 32);

2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567091/M (in base 10) 10YWXM (in base 32);

10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567115/M (in base 10) 10YVVYC (in base 32);

12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567127/M (in base 10) 10YVVYR (in base 32);

16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034567139/M (in base 10) 10YWZ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse film-rivestite.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: risedronato sodico, 35 mg (equivalenti a 32,5 mg di acido risedronico);

eccipienti:

nucleo compressa: Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento: Dri-Klear (idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 400, idrossipropilcellulosa, macrogol 8000 e biossido di silicio), Chroma-Tone White DDB7536W (titanio biossido (E171), idrossipropilmetilcellulosa), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e rilascio dei lotti compresse in bulk: OSG Norwich Pharmaceutical Inc 6826 STATE Highway Rt 12 North Norwich NY USA.

Produzione e rilascio dei lotti: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Dr. - Otto-Roehm-Str.2-4,64331 Weiterstadt, Germania.

Aventis Pharma S.p.a. - Stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 Scoppito - L'Aquila.

Controllo: Procter & Gamble Pharmaceuticals Longjumeau 1 Chemin Saulxier 91160 Longjumeau Cedex Francia.

Indicazioni terapeutche:

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale, per ridurre il rischio di fratture vertebrali;

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta, per ridurre il rischio di fratture dell'anca.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06969

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diftavax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 580 del 7 giugno 2004

Medicinale: DIFTAVAX.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.N.C., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk - c.a.p. 69637 Francia.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti - riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica degli eccipienti:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

da: idrossido di alluminio (espresso come Al+3) 0,45-0,85 mg/dose, tiomersale 0,05 mg, soluzione tampone a base di cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, diidrogenofosfato di potassio, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml;

a: idrossido di alluminio (espresso come Al+3) 0,45-0,85 mg/dose, soluzione tampone a base di: cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, diidrogenofosfato di potassio, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Viene inoltre autorizzata la conseguente riduzione del periodo di validità da 3 anni a 2 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026947046 - «adulti sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice;

A.I.C. n. 026947059 - «adulti sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice (sospesa).

I lotti già prodotti devono essere ritirati dal commercio entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «adulti sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice (A.I.C. n. 026947059), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07027

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax Tetano»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 581 del 7 giugno 2004

Medicinale: IMOVAX TETANO.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.N.C., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk - c.a.p. 69637 Francia.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti - riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata modifica degli eccipienti:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

da: idrossido di alluminio 0,45-0,85 mg/dose, mercuriotiolato di sodio 0,00005 g, soluzione di cloruro di sodio q.b. a 0,5 ml;

a: idrossido di alluminio 0,45-0,85 mg/dose, soluzione di cloruro di sodio q.b. a 0,5 ml.

Viene inoltre autorizzata la conseguente riduzione del periodo di validità da 3 anni a 2 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026171013 - «0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti devono essere ritirati dal commercio entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07026

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pierami»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 657 del 21 giugno 2004

Medicinale: PIERAMI.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese n. 224 - c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale 09964320155.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

a medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992),

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 024076186 - «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07023

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricum»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 658 del 21 giugno 2004

Medicinale: DORICUM.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi n. 50 - c.a.p. 20019 Italia, codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 021835018 - collirio 5 ml;

A.I.C. n. 021835020 - nebul. rin. 10 ml;

a:

A.I.C. n. 021835018 - «0,04% + 0,05% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 021835020 - «0,025% + 0,5% gocce auricolari e nasali, sospensione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07024

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seleparina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 668 del 1º luglio 2004

Medicinale: SELEPARINA.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - c.a.p. 20126 Italia, codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026738120 - «5700 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml, varia a: «5700 U.I.Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026738132 - «7600 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml, varia a: «7600 U.I.Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026738144 - «9500 U.I.Antixa soluzione inettabile» 2 siringhe preriempite da 1 ml, varia a: «9500 U.I.Antixa/1 ml soluzione inettabile» 2 siringhe preriempite da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026738157 - «47500 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 5 ml, varia a: «9500 U.I./ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 47.500 U.I./ 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026738169 - «19000 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml, varia a: 9500 U.I./ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 19.000 U.I./ 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026738171 - «142500 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml, varia a: «9500 U.I./ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500 U.I./15 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «5700 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml» (A.I.C. n. 026738120)», «7600 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml» (A.I.C. n. 026738132)», «9500 U.I.Antixa soluzione inettabile» 2 siringhe preriempite da 1 ml» (A.I.C n. 026738144)», «47500 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 5 ml» (A.I.C. n. 026738157)», «19000 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml» (A.I.C. n. 026738169)», «142500 U.I.Antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml» (A.I.C. n. 026738171)», sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrato in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07025

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 19 aprile 2004, al T.V. (CP) Vestri Ugo, nato a Napoli il 13 agosto 1967, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «titolare dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia, dirigeva le operazioni per l'estinzione dell'incendio divampato in data 16 aprile 2003 a bordo del catamarano "Emanuele d'Abundo" della società Alilauro S.p.a. ormeggiato nel porto di Ischia, in tali circostanze, evidenziava non comune professionalità, notevole perizia marinaresca e spiccato senso del dovere evitando il dilagare dell'incendio che avrebbe potuto avere conseguenze di più vasta portata». — Acque del Porto di Ischia, 16 aprile 2003.

Con decreto 19 aprile 2004, al capo di 2ª classe nocchiere di porto Riviello Giuseppe, matr. 87VB0107M/SP, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante pro-tempore della M/V CP 522 dipendente dall'ufficio circondariale marittimo di Ischia, partecipava alle operazioni per estinguere l'incendio divampato in data 16 aprile 2003 a bordo del catamarano "Emanuele d'Abundo" della società Alilauro S.p.a. ormeggiato nel porto di Ischia, rimorchiando l'unità in fiamme fuori dal porto, lontano da rotte commerciali, evitando che l'incendio potesse estendersi ad altre unità e alle strutture dello stesso con danni di più vasta portata evidenziava non comune professionalità, notevole perizia marinaresca e spiccato senso del dovere». — Acque del Porto di Ischia, 16 aprile 2003.

Con decreto 19 aprile 2004, al capo di 2ª classe nocchiere di porto Cinque Gennaro, matr. 71NA0732/SP, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante pro-tempore della M/V CP 807 dipendente dall'ufficio circondariale marittimo di Ischia, partecipava alle operazioni per estinguere l'incendio divampato in data 16 aprile 2003 a bordo del catamarano "Emanuele d'Abundo" della società Alilauro S.p.a. ormeggiato nel porto di Ischia, rimorchiando l'unità in fiamme fuori dal porto, lontano da rotte commerciali, evitando che l'incendio potesse estendersi ad altre unità e alle strutture dello stesso con danni di più vasta portata evidenziava non comune professionalità, notevole perizia marinaresca e spiccato senso del dovere». — Acque del Porto di Ischia, 16 aprile 2003.

04A06978

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto Campion School - Atene (Grecia).

Con decreto dirigenziale 24 giugno 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Campion School - Atene (Grecia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A)* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A07008

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto American International School - Riyadh (Arabia Saudita).

Con decreto dirigenziale 24 giugno 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto American International School - Riyadh (Arabia Saudita).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A)* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A07009

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto Beijing Biss International School - Pechino (Cina).

Con decreto dirigenziale 24 giugno 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Beijing Biss International School - Pechino (Cina).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A)* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A07010

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto 24 dicembre 2003, recante: «Criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2004, alla pag. 16, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004, ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 189».

04A07005

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con deliberazione n. 1501 dell'11 giugno 2004 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 223-*septiesdecies* regio decreto n. 318/1942, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

1) «Associazione cooperativa agricoltori bassa friulana - A.C.A.B.F. - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Fontanafredda, costituita il 10 ottobre 1988 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli;

2) «Cooperativa agricola italiana produttori - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fontanafredda, costituita il 27 dicembre 1984 per rogito notaio dott. Francesco Simoncini di Pordenone.

I creditori o gli interessati possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione centrale delle attività produttive, servizio per la vigilanza sulla cooperazione, via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In difetto, a seguito dell'intervenuto scioglimento delle menzionate società, l'autorità di vigilanza provvederà a richiedere al competente conservatore del registro delle imprese la cancellazione degli enti cooperativi suddetti dal registro medesimo.

04A06963

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della «Società cooperativa produzione e lavoro Fortuna a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 1584 del 18 giugno 2004, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Società cooperativa produzione e lavoro Fortuna a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Luca Camerini, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 20.

04A07007

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401161/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.